

Camera dei Deputati

**Legislatura 14
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/17322

presentata da **DAMIANI ROBERTO** il 19/10/2005 nella seduta numero 691

Stato iter : **IN CORSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
MENIA ROBERTO	ALLEANZA NAZIONALE	19/10/2005
ROSATO ETTORE	MARGHERITA, DL-L'ULIVO	19/10/2005

Ministero destinatario :

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale delegato a rispondere

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , data delega 19/10/2005

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17322 presentata da ROBERTO DAMIANI mercoledì 19 ottobre 2005 nella seduta n.691

DAMIANI, MENIA e ROSATO. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 47 della legge 326/03 ha esteso i benefici in oggetto anche a quei lavoratori non iscritti all'INAIL, per i quali concorrono le condizioni di esposizione all'amianto;

in precedenza, l'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 aveva già determinato dei benefici per i lavoratori esposti all'amianto, escludendo però i Vigili del Fuoco, in quanto non inclusi nel sistema assicurativo dell'INAIL;

alla categoria dei Vigili del Fuoco non è attualmente riconosciuto il fattore specifico del rischio dell'esposizione dell'amianto; ciò nonostante ad un Vigile del Fuoco di Trieste, scomparso in seguito a mesotelioma pleurico asbesto correlato, la patologia è stata riconosciuta come dipendente da cause correlate alle attività espletate dai Vigili del Fuoco (giudizio della Commissione Medica Ospedaliera di Padova con Verbale Modd. AB n. 144 del 19 settembre 2001; e decreto ministeriale n. 383 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, div. pers. II sez. II posiz. n. 019277-6, atto assunto in carico presso il Comando Provinciale di Trieste con prot. 8444/p il 24 giugno 2002);

l'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 27 marzo 1992, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», prevedeva, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, fosse moltiplicato per il coefficiente 1,5, successivamente ridotto all'1,25 dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 269, del 30 settembre 2003, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003;

la particolare tipologia dell'esposizione all'amianto dei Vigili del Fuoco non viene contemplata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2004, per cui la modulistica prevista per la richiesta d'accesso ai benefici previdenziali pone difficoltà interpretative sia alla compilazione del *curriculum* da parte dell'Amministrazione d'appartenenza, e all'INAIL in fase istruttoria;

le tipologie d'esposizione dei Vigili del fuoco all'amianto si possono distinguere in tre settori:

- 1) utilizzo di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature tecniche di o con contenuto d'amianto, le cui ultime dismissioni sono del 2002 come da documentazione dei Comandi Provinciali;
- 2) interventi presso edifici o strutture con presenza di amianto o manufatti con contenuto di amianto. È proprio quando i Vigili del Fuoco operano al seguito di incendi, dissesti statici, danni o erosioni dovuti ad agenti atmosferici che le fibre contenute in questi elementi sono libere nell'aria manifestando il maggior pericolo. L'amianto, inoltre, per quanto ormai bandito da ogni impiego, è e sarà ancora presente per lungo tempo, principalmente nelle coibentazioni che interessano tetti e tettoie, intonaco delle mura, pannelli termoisolanti, canne fumarie, tubature, vagoni ferroviari ed altro;
- 3) esposizione del personale portuale ai materiali contenenti amianto, in quanto le motobarche del C.N.VV.F. oltre alle dotazioni di soccorso usuali, evidenziano la presenza di materiali coibentanti con percentuali di fibre d'amianto coi quali in particolare il personale specialista è venuto a contatto;

la situazione di rischio dei Vigili del Fuoco correlata all'amianto è nota a livello parlamentare, in quanto si registrano, l'ordine del giorno del Senato n. 9/1826/24 del 17 dicembre 2002, presentato durante la discussione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2003, che prevedeva di «individuare gli interventi idonei affinché ai lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si riconosca l'esposizione all'amianto ai fini previdenziali»; la risoluzione approvata dalla XI Commissione lavoro pubblico e privato dalla Camera dei deputati in data 15 ottobre 2003 (risoluzione in Commissione 7-00318), riguardante la concessione di benefici pensionistici in favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esposto all'amianto per motivi di servizio; la proposta di legge n. 5596 di «Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco esposto all'amianto» presentata il 4 febbraio 2005;

il problema dell'amianto ha rimarcato inoltre la grave lacuna nel sistema assistenziale dei Vigili del Fuoco sprovvisti di una qualsiasi forma di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rimanendo l' unica categoria che operi con seri fattori di rischio ad esserne priva, come si evince anche dal punto 2 della Circolare INAIL 90/2004;

ogni anno aumenta, tra i Vigili del Fuoco in pensione (a conferma delle previsioni degli oncologi che vedono nel 2015 il picco delle malattie degenerative correlate all'amianto), il numero dei portatori di malattie correlate all'esposizione all'amianto, che hanno già provocato diversi decessi, e anche in tempi recenti a Trieste sono scomparsi due Vigili del Fuoco a seguito di patologie con comprovata connessione all'esposizione all'amianto, riproponendo il problema del rischio cui è sottoposta questa categoria di lavoratori -:

se il Ministro non ritenga opportuno promuovere un ampio tavolo di confronto con le rappresentanze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di conoscere lo stato di preoccupazione e raccogliere le legittime richieste del benemerito Corpo in relazione al rischio amianto;

se il Ministro non intenda farsi promotore dell'iniziativa di istituire una tabella delle malattie professionali specifiche per i Vigili dei Fuoco, che a tutt'oggi non esiste, inserendovi le gravi patologie tumorali derivanti dall'amianto, per superare un'ingiustizia palese nei confronti di quei Vigili del Fuoco che, dopo aver speso una vita al soccorso dei cittadini e che si trovano abbandonati nel momento del bisogno e della malattia. (4-17322)